



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N. 0004075

del 22/07/2021

ORDINANZA N. 28/21

PROT. N.

IL SINDACO

Premesso che in data 08/10/2021 era stata adottata l'ordinanza n. 41/18 prot. n. 5094 di regolamentazione degli orari di esercizio delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco come previsto dalla L.R. n. 9 del 2016;

Vista la L.R. n. 19 del 15/07/21 di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico pubblicata il 15/07/21 ed immediatamente esecutiva, che riordina la materia e abroga la precedente L.R. n. 9 del 2016;

Considerato che si rende necessario adeguare l'attuale disciplina comunale in materia, alla recente normativa regionale;

Visto la L.R. n. 19 del 15 luglio 2021 che all'art. 19 istituisce nuovi orari uniformi su tutto il territorio regionale per l'esercizio del gioco negli esercizi come definiti dall'art. 3;

Visto il D. Lgs. N. 267/00;

REVOCA

L'ordinanza n. 41 del 08/10/2018 prot. 5094 in premessa enunciata.

La presente viene resa nota alla popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio e con il posizionamento della segnaletica stradale come prevista dal C.d.S.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

MONTECRESTESE, 22/07/2021


IL SINDACO
(Renato PUNCHIA)



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORD. N. 41/18
Prot. N. 0005094

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SALE DA GIOCO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 C. 6 E 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DELLE TABACCHERIE, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, C. 1 LET. D DELLA L.R. 9/2016.

LA SINDACA

Vista la L.R. 2 maggio 2016 n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" ed in particolare l'art. 6 (Limitazioni all'esercizio del gioco) che stabilisce "i comuni per esigenza di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, c.1 lett.d);

Vista la D.G. n. 79 del 16/11/2017 in cui vengono fissati gli indirizzi per le limitazioni temporali all'esercizio del gioco d'azzardo - L.R. n. 9 del 02/05/2017 art. 6;

Richiamati i risultati delle indagini scientifiche nazionali concernenti l'allarmante crescita delle problematiche di salute psico-fisica dei soggetti giocatori, e delle conseguenti ricadute sulla loro vita familiare, sociale e lavorativa;

Atteso che la normativa in materia di gioco d'azzardo, è riferibile alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune;

Considerato che si rende necessario adeguare l'attuale disciplina comunale in materia, alla recente normativa regionale sopra richiamata con particolare riferimento agli art. 5 e 6;

Dato atto che nel territorio del Comune non sono presenti sale scommesse ma solo sale da gioco e apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 collocati all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9/2016;

Verificati i requisiti di distanza degli esercizi di 300 mt dalle zone sensibili individuate dalla L.R. all'art. 5 della n. 9 del 02/05/2016 per i comuni con meno di 5000 abitanti;

Richiamato il regolamento comunale in materia di orari di apertura dei negozi e dei pubblici esercizi n. 19 del 23/02/1987;

Preso atto dei provvedimenti dei comuni limitrofi di Masera e Crevaldossola in materia e in un'ottica di monitoraggio della situazione per valutare l'impatto sul nostro territorio in materia di sicurezza urbana, viabilità inquinamento acustico e quiete pubblica;

Considerato che, in forza della generale previsione dell'art. 50 c. 7, del D. Lgs. 267/2000 e in forza del succitato art. 6 della L.R. 2/05/2016 n. 9, il sindaco può disciplinare gli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS;

ORDINA

Di stabilire gli orari di **SPEGNIMENTO** degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS COLLOCATI ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9/2016 come segue:

**DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 09,00 - DALLE ORE 12,00 ALLE 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30
TUTTI I GIORNI - FESTIVI COMPRESI - DAL 01 OTTOBRE 2018
salvo successive modifiche delle disposizioni regionali.**

IN QUESTE FASCE ORARIE GLI APPARECCHI DEVONO ESSERE SPENTI.

Il Comune si riserva di valutare la situazione nel corso del tempo relativamente alla sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica, e di disporre eventualmente altri provvedimenti.

DISPONE

Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio di gioco di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 c. 2 della L.R. n. 9/2016 da € 500,00 a € 1500,00 per ogni apparecchio di gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7.

Fermo restando le competenze degli organi statali e dell'autorità Di P.S., le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della L.R. 9/2016 sono esercitate dal Comune.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9/2016, l'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie alla presente ordinanza sono di competenza del comune all'80 % e il 20% alla Regione.

La presente Ordinanza revoca, integra e modifica le precedenti ordinanze per quanto in contrasto con la stessa.

Il presente ordine è reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online e notificato agli esercenti dei locali interessati. Copia della stessa verrà trasmessa a cura del Comune alla Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

MONTECRESTESE, 08 OTT. 2018



LA SINDACA
D.ssa Silvia MIGUDDI